

ALLEGATO A

COMUNE di SAN GIOVANNI IN PERSICETO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 88 del 15/12/2015

Indice generale

<u>Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 – Funzioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 – Luogo della celebrazione</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 – Orario delle celebrazioni</u>	<u>3</u>
<u>Art. 5 – Tariffe.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 6 – Organizzazione del servizio</u>	<u>3</u>
<u>Art. 7 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 8 – Matrimonio celebrato per delega.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 9 – Formalità preliminari alla celebrazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 10 – Disposizioni finali.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 11 – Entrata in vigore</u>	<u>5</u>

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396, "Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile", che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Nel caso in cui occorra predisporre apposito atto di delega alla celebrazione del matrimonio, compatibilmente con le esigenze organizzative, la richiesta dovrà pervenire all'Ufficio dello Stato Civile almeno 30 giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile nel celebrare il matrimonio deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 3 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale ovvero nella Sala del Consiglio Comunale, nella Sala Giunta, nel Teatro comunale, in ogni altra sede ritenuta idonea alla celebrazione dei matrimoni civili ed individuata con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Tutte le sedi individuate, anche se di proprietà di privati, assumeranno la denominazione di "casa comunale".
3. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.
4. In caso di necessità di utilizzo di sedi destinate alla celebrazione di matrimoni per motivi istituzionali o causa di forza maggiore, l'Amministrazione si impegna ad individuare altra sede, già previsti senza oneri aggiuntivi a carico dei nubendi in caso di sede più onerosa o con rimborso della differenza in caso di sede con tariffa più bassa.
5. La individuazione di locali di proprietà di privati destinati alla celebrazione di matrimoni avverrà con delibera di Giunta, a seguito di espletamento di bando pubblico a conclusione del quale saranno determinati tempi e modalità di prenotazione e utilizzo dei medesimi.

Art. 4 – Orario delle celebrazioni

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30; il primo e terzo week end di ogni mese con le seguenti fasce orarie aggiuntive: il sabato dalle 15.30 alle 18.30, la domenica dalle 9.00 alle 12.30. I matrimoni devono essere intervallati di almeno 1 ora.
2. I matrimoni non vengono celebrati nei seguenti giorni/periodi: 1 e 6 gennaio; il giorno di Pasqua; il lunedì dell'Angelo; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno; 1 e 2 novembre; 8, 24, 25, 26, 31 dicembre; il mese di agosto; in occasione di eventuali ulteriori disposizioni in tal senso dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Tariffe

1. Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui all'art. 3 del presente Regolamento la Giunta Comunale potrà deliberare il pagamento di una tariffa differenziata in base al periodo dell'anno, al giorno e all'orario di celebrazione.
2. La tariffa da corrispondere da parte dei nubendi sarà quella in vigore il 30° giorno antecedente il matrimonio.

Art. 6 – Organizzazione del servizio

1. La richiesta di effettuare la celebrazione del matrimonio civile e di utilizzare le sale a ciò adibite dovrà essere presentata all'Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata. La data di celebrazione del matrimonio si intende fissata solo dopo la conferma da parte dell'Ufficio di Stato Civile. Sarà cura dell'Ufficio di Stato Civile comunicare ai gestori delle sedi collocate fuori dal Municipio le date delle celebrazioni dei matrimoni fissati.

2. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio. La ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere esibita all'Ufficio di Stato Civile al fine di rendere effettiva la prenotazione del luogo di celebrazione. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.
3. Previo appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile gli interessati possono visitare le sale e/o i luoghi di proprietà comunale destinati alla celebrazione dei matrimoni civili; per la visita alle altre sedi e per l'eventuale allestimento delle relative sale è necessario rivolgersi direttamente ai proprietari/gestori.
4. Per la celebrazione nelle sale di proprietà comunale l'Ufficio di Stato Civile informerà in tempo utile gli uffici preposti affinché venga predisposta la sala per la celebrazione del matrimonio civile. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arredare con addobbi le sale. Non è ammesso appendere fiori o altro alle porte e alle pareti o utilizzare candele accese. Nelle sale e negli spazi attigui non è ammesso prima, durante e dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, senza recare disturbo alla regolare celebrazione del rito. E' possibile rendere visibile via skype o altri strumenti la celebrazione del matrimonio, previo accordo con il SIAT (Servizio informatico associato di Terred'acqua) e senza oneri a carico del Comune.
5. Il Comune non risponde per la responsabilità connessa alla custodia e conservazione degli addobbi temporanei predisposti dai celebranti.
6. La sala utilizzata dovrà essere riconsegnata nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti, salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 7 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi ed il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile almeno 10 giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento impegnandosi a tradurre letteralmente le formule lette agli sposi.

Art. 8 – Matrimonio celebrato per delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno presentare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione allegando la delega del Comune di residenza, concordando la data e l'ora con l'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni. Entrambi i nubendi dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 9 – Formalità preliminari alla celebrazione

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 3 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni e indicare il regime patrimoniale scelto.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto del presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e dovrà essere verificato con il personale addetto.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e si applica dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme contrastanti con il presente regolamento.